



COMUNE di PISA

DISCIPLINARE PER L'ADOZIONE
DELLE AREE VERDI
E DEGLI ELEMENTI DI ARREDO URBANO
DI PROPRIETA' COMUNALE

INDICE

Art. 1 – Finalità

PARTE I – ADOZIONE DI AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALE

Art. 2 – Oggetto e disciplina

Art. 3 – Interventi ammessi

Art. 4 – Soggetto affidatario

Art. 5 – Domanda di adozione

Art. 6 – Garanzie

Art. 7 – Caratteristiche dei cartelli di adozione

Art. 8 – Valutazione della domanda di adozione

Art. 9 – Prescrizioni, obblighi e Convenzione

PARTE II – ADOZIONE ROTATORIE, AIUOLE STRADALI e SPARTITRAFFICO

Art. 10 – Oggetto dell'adozione

Art. 11 – Caratteristiche dei cartelli di adozione

Art. 12 – Interventi minimi di manutenzione

PARTE III – CONTROLLI E CONTENZIOSO

Art. 13 – Controlli

Art. 14 – Contenzioso e Foro competente

PARTE IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 – Rinvio ad altre norme

Art. 16 – Entrata in vigore

ALLEGATI

Allegato 1 SCHEMA DI CONVENZIONE

Allegato 2 MODULO DI DOMANDA

Allegato A e B SCHEDE TECNICHE: PANNELLI DI ADOZIONE

Articolo 1 – Finalità

1. L'Amministrazione Comunale, nella consapevolezza che le aree verdi e gli elementi di arredo urbano appartengono alla collettività e che il loro mantenimento e la loro conservazione rappresentano attività di pubblico interesse, con il presente Disciplinare regola la manutenzione di aree e spazi verdi da parte di soggetti privati (cittadini, imprese, associazioni, ecc.) di cui all'art. 4.
2. La cura e la diffusione del verde urbano è un elemento di grande valore ai fini del miglioramento della qualità della vita all'interno della città. Il verde in città, inteso come elemento di arredo permanente, rappresenta una componente di primaria importanza dell'ambiente urbano sia per la sua funzione ecologico-ambientale che per quella estetico-decorativa.
3. Con il presente Disciplinare l'Amministrazione Comunale si propone di:
 - coinvolgere la cittadinanza nella gestione attiva di beni comuni e nella loro valorizzazione;
 - sensibilizzare i cittadini, gruppi di cittadini, le imprese, i vari circoli, le associazioni, le scuole, sulla tutela e salvaguardia del territorio comunale attraverso processi di partecipazione e autogestione del patrimonio comunale;
 - stimolare e accrescere il senso di appartenenza;
 - stimolare e accrescere l'attenzione al decoro urbano;
 - recuperare spazi verdi pubblici, o spazi pubblici non utilizzati, con finalità sociale, estetico-paesaggistica e funzionale;
 - incentivare la collaborazione dei cittadini per la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la cura degli spazi pubblici;
 - favorire la visibilità dei soggetti privati attraverso l'adozione di aree a verde, o di elementi di arredo urbano, anche al fine di attivare tra i cittadini la diffusione di azioni virtuose di attenzione e cura del decoro urbano.

PARTE I ADOZIONE DI AREE VERDI DI PROPRIETÀ COMUNALE

Articolo 2 – Oggetto e disciplina

1. Oggetto del presente Disciplinare è l'**adozione** e la manutenzione di aree destinate a verde pubblico, al fine di mantenere e conservare aree pubbliche già sistemate a verde dal Comune.
2. Il Comune favorisce l'adozione di spazi verdi pubblici e degli elementi di arredo urbano ai soggetti come meglio specificati nel successivo art. 4, che offrono interventi di miglioramento oltre a provvedere direttamente alla cura della manutenzione, individuando nella **valorizzazione dell'area** lo scopo principale dell'adozione. In cambio dell'allestimento e manutenzione dell'area, il soggetto affidatario sarà autorizzato alla posa di un cartello divulgativo della propria attività.
3. Ai fini dell'adozione e manutenzione per **aree a verde pubblico** si intendono:
 - Aree attrezzate, parchi e giardini pubblici;
 - Aree, aiuole stradali, rotatorie e spartitraffico;
 - Aree di pertinenza dei plessi scolastici;
 - Aiuole fiorite;

- Aree generiche verdi pubbliche
- Fioriere ornamentali
- Alberate cittadine e alberi comunali in genere.

4. Ai fini del presente disciplinare i soggetti di cui all'art. 4 possono proporsi anche per l'acquisto e posa in opera di arredi (quali per esempio fioriere, panchine, rastrelliere per biciclette, attrezzature ludiche e attrezzature sportive ad uso libero ed ogni eventuale ulteriore proposta di attrezzatura e/o arredo urbano) da posizionarsi su aree pubbliche verdi, parchi e giardini, nonché su strade e piazze pubbliche della città.

5. Gli interventi di cui al presente articolo prevedono l'assegnazione ai soggetti individuati all'art. 4 di spazi ed aree di proprietà comunale nel rispetto delle normativa vigente.

6. Il periodo di adozione può variare da un minimo di 1 anno fino ad un massimo di 3 anni.

7. Le attività autorizzate si svolgeranno a seguito della stipula di un'apposita *Convenzione* (di cui all'Allegato 1 al presente Disciplinare) sottoscritta tra le parti, con il quale i soggetti che ne abbiano fatto richiesta si impegnano a quanto previsto dal successivo art. 9.

8. L'Amministrazione predispone iniziative idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente Disciplinare.

9. Le aree a verde interessate dagli interventi di adozione e manutenzione manterranno le funzioni e le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

10. Le aree a verde interessate dagli interventi di adozione e manutenzione manterranno totalmente il pubblico utilizzo, rimanendo completamente accessibili e fruibili dalla collettività, fatta salva la temporanea interdizione strettamente limitata allo svolgersi degli interventi di manutenzione o a quanto diversamente stabilito nella *Convenzione*.

11. Nelle aree a verde oggetto di adozione e interessate dagli interventi di manutenzione possono essere inseriti elementi di arredo urbano (cestini, fioriere, panchine, giochi per bambini, ecc.) di tipologia espressamente approvata dal Responsabile dell'Ufficio Verde Arredo Urbano. Ogni elemento di arredo deve essere dotato delle certificazioni di conformità e corretta posa in opera, secondo la normativa vigente, ed essere mantenuto nel rispetto della normativa tecnica di sicurezza.

12. La progettazione, la gestione e la manutenzione dell'area verde oggetto di adozione nonché le eventuali opere di arredo non devono comportare alcun costo per il Comune.

13. I costi relativi all'installazione e allaccio dell'impianto di irrigazione, se previsto, sono a carico del Comune, così come la gestione dell'impianto stesso e l'intestazione della relativa utenza, fatta salva la possibilità da parte del soggetto adottante di realizzare a proprie spese l'impianto di irrigazione a regola d'arte.

Art. 3 - Interventi ammessi

1. Gli interventi ammessi sulle aree verdi pubbliche sono:

- a) per quanto riguarda gli **interventi di miglioramento** dell'area adottata: messa a dimora di fioriture, piante, alberi, arbusti, siepi e semina prati, nonché eventuale inserimento di arredi urbani e installazione di opere d'arte o realizzazione di impianto di irrigazione a regola d'arte ;
- b) per quanto riguarda la **manutenzione ordinaria** dell'area adottata:
 - pulizia e conferimento dei rifiuti, raccolta foglie;

- sfalcio periodico dei prati e relativo conferimento dei rifiuti organici, lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni, semina prati, cura e sistemazione delle aiuole, dei cespugli e delle siepi, compresa la potatura, annaffiatura e quant'altro necessario alla cura e manutenzione da definire in funzione delle caratteristiche della tipologia dello spazio verde;
- potature di alberi. Gli interventi di potatura degli alberi dovranno essere realizzati esclusivamente da imprese del settore con idonea capacità tecnico-professionale, nel rispetto delle prescrizioni impartite di volta in volta a seconda delle caratteristiche degli alberi, dal Responsabile dell'Ufficio Verde e Arredo Urbano.

c) creazione, nell'ambito delle aree verdi pertinenziali a plessi scolastici, di orti didattici in collaborazione con le Istituzioni scolastiche, nonché allestimento di aiuole fiorite od altre sistemazioni a verde compresa la piantumazione di nuovi alberi.

2. L'adozione deve prevedere una **quantità minima di interventi di manutenzione ordinaria** che non deve essere inferiore a quanto previsto dal Piano delle attività del Global Verde (per le *Aree di livello 1*) vigente al momento della sottoscrizione della *Convenzione*, che al momento di approvazione del presente Disciplinare consistono in:

- a) pulizia delle aree verdi, mediante la raccolta del materiale a rischio igienico ed in ogni caso presente sull'area verde, due volte a settimana;
- b) n°19 interventi di taglio di erba l'anno (h max 10 cm);
- c) rinnovo stagionale delle fioriture oltre alla continua sostituzione/rinfoltimento delle fioriture ed arbusti, secondo la necessità;
- d) n°2 interventi l'anno (maggio e settembre) di potature di contenimento di: siepi, cespugli ed arbusti;
- e) n°3 interventi di spollonatura di piante ad alto fusto;
- f) irrigazione di soccorso secondo necessità, ove non risulta presente o fruibile l'impianto di irrigazione.

3. Non è possibile realizzare orti urbani in aree verdi pubbliche.

Art. 4 – Soggetto affidatario

1. I **soggetti** che possono proporre l'adozione sono:

- a. singoli cittadini;
- b. condomini;
- c. imprese e società costituite in qualunque forma;
- d. ditte individuali;
- e. cooperative;
- f. consorzi;
- g. associazioni – circoli – comitati;
- h. operatori commerciali;
- i. associazioni di volontariato;
- j. istituti di credito;
- k. istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
- l. parrocchie;

2. Ciascuno spazio verde può essere allestito e gestito in esclusiva da uno o più soggetti autorizzati dal Comune, escludendo qualsiasi forma di sub-affido.

3. In conformità a quanto previsto dall'art.30 delle Norme Tecniche di Attuazione del *Piano Generale della Pubblicità e delle pubbliche affissioni*, è consentito all'adottante di divulgare la propria attività mediante uno o più cartelli da collocare all'interno delle aree adottate. E' assolutamente vietata la possibilità di cedere gli spazi pubblicitari a soggetti terzi, a pena di decadenza immediata dell'adozione.

4. Gli affidamenti ad oggi in essere sono fatti salvi dalle modifiche apportate con la presente revisione del "*Disciplinare per l'Adozione delle aree Verdi di Proprietà Comunale*", fino allo scadere dell'*Atto Unilaterale d'Obbligo* sottoscritto prima dell'approvazione del presente Disciplinare.

Art. 5 - Domanda di adozione

1. Il soggetto interessato, di cui all'art. 4, presenta domanda di adozione all'Ufficio Verde Arredo Urbano del Comune di Pisa compilando l'apposito **Modulo di Domanda** (Allegato 2 al presente Disciplinare).

2. Le aree verdi adottabili sono consultabili sul sito del Comune di Pisa (<https://www.comune.pisa.it/it/ufficio/310/Verde-Arredo-Urbano.html>), aggiornato periodicamente, fatta salva la possibilità dal parte del soggetto richiedente di proporre l'adozione anche di aree pubbliche non presenti nella suddetta cartografia, previa verifica con il Responsabile dell'Ufficio Verde e Arredo Urbano.

3. La domanda di adozione deve contenere in modo chiaro ed esaustivo i seguenti elementi ed **allegati**:

- a) Generalità del soggetto proponente;
- b) Periodo di adozione richiesto (minimo 1 anno – massimo 3 anni);
- c) Esatta identificazione dell'area oggetto di adozione;
- d) Descrizione degli interventi e delle opere a carico del proponente l'adozione
- e) Dichiarazione tecnica attestante che le eventuali strutture poste in essere , compresi gli ancoraggi al terreno, sono realizzate e poste in opera in modo da garantirne la stabilità e la sicurezza dell'area oggetto di adozione, tenendo conto anche della natura del terreno e della spinta del vento;
- f) Certificazioni di Conformità delle eventuali attrezzature poste in essere;
- g) Polizza fidejussoria a garanzia, per tutto il periodo di adozione, di:
 - corretto adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione della *Convenzione*;
 - eventuali danni arrecati al bene pubblico;
 - responsabilità civile verso terzi a copertura degli interventi di realizzazione dell'impianto verde e relative opere di manutenzione;

La Polizza fidejussoria dovrà essere depositata all'Ufficio Verde e Arredo Urbano nei 15 giorni successivi al ricevimento dell'accettazione da parte del richiedente, espressa dal Responsabile dell'Ufficio.
- h) Elaborato grafico rappresentante il pannello di adozione, secondo le disposizioni del successivo articolo 7 per le aree verdi in generale e dell'articolo 12 per l'adozione di rotatorie, aiuole stradali e spartitraffico, ed in conformità alle schede tecniche allegate al presente Disciplinare (vedi schede allegate A e B).
- l) rilievo quotato dello stato dell'area completo dell'arredo urbano esistente e delle piante presenti, e documentazione fotografica che ne attesti anche lo stato di conservazione, solo nel caso di progetti complessi o qualora il Responsabile dell'Ufficio competente lo ritenga indispensabile;

m) relazione descrittiva della proposta di intervento, corredata di schemi grafici - rendering e disegni, la cui completezza sarà in relazione all'entità e alle caratteristiche dell'intervento proposto. Nella documentazione trasmessa dovranno essere indicati i tempi di esecuzione, i materiali impiegati, gli eventuali impianti di irrigazione previsti e l'elenco delle specie vegetali che si intendono utilizzare nonché l'esatta collocazione dei pannelli di adozione. Per gli interventi che riguardano il verde (alberi, arbusti e fioriture) il richiedente si può avvalere della consulenza dell'Agronomo dell'Ufficio Verde e Arredo Urbano;

n) piano di manutenzione del verde con annesso cronoprogramma e descrizione degli interventi di miglioramento dell'area;

4. In caso di adozione delle rotatorie, delle aiuole stradali e spartitraffico, di cui alla PARTE II del presente Disciplinare, l'Ufficio Verde Arredo Urbano del Comune di Pisa redige apposito progetto per l'allestimento verde su istanza del soggetto adottante, tenendo conto della disponibilità economica indicata dal soggetto richiedente di cui all'art. 4. Nella fattispecie non sono richiesti gli allegati l), m) e n) da allegare alla domanda di adozione.

5. Gli allegati e) e f) devono essere depositati all'Ufficio Verde e Arredo Urbano nei 15 giorni successivi alla fine lavori, pena la decadenza dell'adozione

6. Gli interventi proposti devono tenere conto della pianificazione generale dell'arredo urbano comunale, sotto l'aspetto floristico, tipologico ed estetico.

7. Gli interventi proposti non devono comportare la creazione di barriere architettoniche o elementi tali da pregiudicare la normale fruizione dell'area.

8. Fatti salvi i casi in cui il proponente sia il Comune stesso, è fatto divieto di inserire strutture e/o cippi commemorativi all'interno delle aree verdi adottate. In ogni caso deve essere rispettato quanto previsto dalla Legge 23.6.1927 n° 1188 "Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei".

Art. 6 – Garanzie

1. Il Responsabile dell'Ufficio Verde e Arredo Urbano stabilirà l'importo della Polizza fideiussoria ritenuto più congruo per ciascuna adozione, tra il valore minimo pari a € 3.000,00 (euro tremila) e quello massimo pari a € 5.000,00 (euro cinquemila).

2. Allo scadere dell'adozione o in caso di revoca, la Polizza fideiussoria viene svincolata a seguito di verifica, da parte dell'Ufficio Verde e Arredo Urbano, dell'adempimento agli obblighi ed alla restituzione dell'area in perfetto stato di manutenzione.

Art. 7 – Caratteristiche dei cartelli di adozione

1. Conformemente a quanto previsto dall'art. 6 del *Regolamento Comunale per la Tutela del Verde Urbano* e dall'art.30 delle *Norme Tecniche di Attuazione del Piano Generale della Pubblicità e delle Pubbliche Affissioni*, ciascun affidatario, a fronte della realizzazione e manutenzione delle aree verdi comunali, ha la possibilità a titolo gratuito di posizionare all'interno dell'area adottata, uno o più cartelli di adozione, secondo quanto di seguito specificato.

2. I cartelli di adozione devono essere realizzati in conformità alle **schede tecniche** allegate al presente disciplinare sotto le lettere A e B.
3. Nel cartello di adozione, oltre alla scritta *SPAZO ADOTTATO DA*, deve essere inserita esclusivamente la denominazione del soggetto affidatario, con eventuale logo; è vietato rappresentare pubblicità di altre aziende, imprese, ditte, ecc. pena la decadenza immediata del contratto senza che l'affidatario possa avanzare pretese risarcitorie. I cartelli non possono contenere frecce direzionali, né indirizzi o recapiti di alcun tipo, ad eccezione della località in cui è ubicata la sede della ditta. Fatte salvo le suddette prescrizioni i bozzetti dei cartelli devono essere comunque sottoposti all'approvazione del Responsabile dell'Ufficio Verde Arredo Urbano.
4. I cartelli di adozione non conformi a quanto stabilito dal presente disciplinare sono rimossi con onere a carico del trasgressore.
5. I cartelli di adozione sono esonerati dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità come previsto dal Regolamento Comunale.
6. In caso di acquisto e posa in opera di arredi (quali per esempio fioriere, panchine, rastrelliere per biciclette, attrezzature ludiche e attrezzature sportive ad uso libero ecc.), da parte dei soggetti di cui all'art. 4, da posizionarsi su aree pubbliche, è previsto l'apposizione di appositi cartelli/targhette riportanti la scritta "*DONATO DA*" oltre al nome del soggetto proponente con eventuale logo, delle dimensioni da concordare con il Responsabile dell'Ufficio Verde Arredo Urbano in relazione alle caratteristiche degli arredi e dell'area.
7. Le spese di realizzazione dei cartelli di adozione sono a totale carico dell'adottante.

Art. 8 - Valutazione della domanda di adozione

1. Il proponente presenta all'Ufficio Verde e Arredo Urbano apposita domanda di adozione attraverso la compilazione del **Modulo di Domanda** (Allegato 2 al presente Disciplinare). Entro 10 giorni dalla presentazione della domanda di adozione, l'Ufficio completa l'istruttoria attraverso la verifica della documentazione inviata e la valutazione di congruità del progetto presentato con quanto previsto dal presente disciplinare, e, ove necessario, invia la richiesta di parere da esprimere in ragione della natura e dell'ubicazione dell'intervento proposto (Polizia Municipale, Collegio per il Paesaggio, Soprintendenza BB.AA.AA.SS...). Entro tale periodo possono essere chiesti all'interessato sia l'integrazione della documentazione mancante che chiarimenti in merito alla proposta avanzata. Una volta acquisiti i pareri favorevoli, l'Ufficio Verde e Arredo Urbano comunica al richiedente l'accettazione dell'istanza, concedendo contestualmente ulteriori 15 giorni per depositare i documenti citati al precedente art.5, comma 3, lettere e), f) e g), acquisiti i quali, procede con la sottoscrizione della *Convenzione* ed alla consegna dell'area.
2. Nel caso in cui più soggetti presentino domanda di adozione per la medesima area, il Dirigente del settore nomina e presiede un'apposita Commissione tecnica, composta da due membri dell'Ufficio Verde Arredo Urbano, oltre a lui. Si intendono valutabili unicamente le proposte corredate dagli allegati indicati all'art.5 comma3 del presente Disciplinare, con l'esclusione di quanto previsto dal punto e), f) e g). La Commissione dispone l'affidamento a favore del richiedente che abbia presentato l'offerta di adozione di maggior livello qualitativo, ed esprime un parere scritto tenendo conto della qualità tecnica dell'intervento proposto, del decoro urbano e dell'inserimento paesaggistico. In caso di coincidenza di valutazione, verrà privilegiata la domanda presentata per prima.

3. A conclusione del periodo di adozione ogni opera od impianto, sia tecnologico che di arredo, realizzato dall'adottante rimane nella piena disponibilità e proprietà del Comune.

4. L'Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare proposte che, per la natura del soggetto richiedente o per l'attività dello stesso, siano ritenute incompatibili con il ruolo istituzionale del Comune di Pisa.

Art. 9 – Prescrizioni, obblighi e Convenzione

1. Con la sottoscrizione della *Convenzione* l'affidatario si fa carico della realizzazione degli interventi specificati nella domanda di adozione, e per i quali è ritenuto responsabile, nel rispetto di quanto previsto dal presente Disciplinare.

2. La *Convenzione* è redatta in forma di scrittura privata, secondo lo schema Allegato 1 al presente Disciplinare, da registrarsi in caso d'uso, e ha una durata minima di un anno e massima di tre, con efficacia dalla data della sua sottoscrizione, e può essere rinnovata a seguito di espressa richiesta scritta, da presentarsi all'Ufficio Verde e Arredo Urbano almeno 90 giorni prima della scadenza, e comunque previa valutazione favorevole da parte dell'Ufficio rispetto alla corretta gestione del periodo di adozione precedente.

3. Contestualmente alla sottoscrizione della *Convenzione* viene redatto apposito verbale di consegna a far data dal quale l'intestatario dell'adozione ha massimo 30 giorni per realizzare gli interventi di manutenzione straordinaria e allestimento della rotatoria, secondo il progetto approvato, salvo che lo stesso non presenti particolari complessità per la sua realizzazione, in tal caso Responsabile dell'Ufficio Verde Arredo Urbano assegnerà un termine più congruo.

4. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revoca dell'adozione, a suo insindacabile giudizio, per ragioni di interesse pubblico, per cambio di destinazione o per modificazioni dell'area data in gestione e infine per mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nella *Convenzione* e nel presente Disciplinare.

5. Il referente può recedere in ogni momento dall'adozione, previa comunicazione scritta che dovrà pervenire all'Ufficio Verde e Arredo Urbano con un anticipo di almeno 30 giorni.

6. Eventuali interventi pubblici o di Enti erogatori di servizio per sistemazione e/o manutenzione di impianti o servizi/sotto servizi non comportano sospensione degli adempimenti sottoscritti la cui durata resta immutata; in ogni caso il ripristino dell'area è a carico degli enti che hanno disposto gli interventi.

7. Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione, che non sia già contemplata nella *Convenzione*, deve essere sottoposta all'attenzione dell'Amministrazione Comunale ed essere preliminarmente autorizzata mediante comunicazione scritta da parte del Dirigente del Settore competente.

8. E' vietata qualsiasi attività che contrasti con la destinazione d'uso dell'area.

9. L'Impresa esecutrice dei lavori, in proprio o per conto dell'affidatario, ha l'obbligo di assumere tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operatori, di terzi e non produrre danni ai beni pubblici e privati, rimanendo espressamente inteso e convenuto che essa si assume ogni responsabilità sia civile che penale, nel caso di infortuni o danni durante le fasi operative, sollevando il Comune di Pisa da ogni responsabilità.

10. L'Impresa esecutrice dei lavori è tenuta al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro ed è responsabile assoluta dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela antinfortunistica delle maestranze addette ai lavori, oltre a quelle previste dal Codice della Strada con particolare riferimento ai cantieri stradali;

11. L'affidatario, per tutta la durata dell'adozione e limitatamente allo svolgimento degli interventi di manutenzione, è responsabile civilmente e penalmente dei danni causati a terzi, pertanto deve stipulare apposita polizza fidejussoria in conformità a quanto indicato nel precedente art.5, comma 3, lettera g.

12. L'adozione dello spazio verde, non costituisce concessione. Il Comune di Pisa rimane sempre proprietario dell'area alla quale può accedere senza preavviso ogni qualvolta sia necessario per intitolazioni, per l'esecuzione di lavori di manutenzione delle strade o delle aree adiacenti, ovvero per ragioni di pubblico interesse.

13. Al cessare del periodo di adozione l'area viene riconsegnata al Comune in ottimo stato con tutte le migliorie apportate. Della consegna viene redatto apposito verbale in contraddittorio con personale dell'Ufficio Verde e Arredo Urbano. In caso risulti uno stato di degrado e di incuria, il Comune si riserva la facoltà di intraprendere le opportune iniziative atte a recuperare gli eventuali maggiori costi necessari al ripristino per le normali condizioni d'uso.

14. Al soggetto che mantiene e gestisce il verde è vietata la vendita di contratti pubblicitari, in caso di inottemperanza il Comune procede ai sensi dell'art. 1454 del C.C.

15. Resta a carico del soggetto affidatario l'espletamento, con i relativi oneri, delle pratiche necessarie per l'adozione dell'area, oltre alla responsabilità limitata alla propria attività ed a quanto installato.

PARTE II

ADOZIONE ROTATORIE, AIUOLE STRADALI e SPARTITRAFFICO

Art. 10 - Oggetto dell'adozione

1. Il Comune favorisce l'adozione delle rotatorie, delle aiuole stradali e spartitraffico presenti sul territorio comunale ai soggetti di cui all'art. 4 che offrono interventi di miglioramento oltre a provvedere direttamente alla cura della manutenzione, individuando nella **valorizzazione dell'area** lo scopo principale dell'adozione. In cambio dell'allestimento e manutenzione dell'area, il soggetto affidatario sarà autorizzato alla posa di un cartello divulgativo della propria attività.

2. Su istanza del soggetto adottante, di cui all'art. 4, l'Ufficio Verde Arredo Urbano del Comune di Pisa redige apposito progetto per l'allestimento verde delle rotatorie, tenendo conto della disponibilità economica indicata dal soggetto richiedente.

3. Ciascuna rotatoria può essere adottata, allestita e gestita da uno o più soggetti fino ad un massimo di tre, rimanendo esclusa qualsiasi forma di sub-affido.

4. Nel caso in cui le rotatorie insistano su strade provinciali si procede secondo quanto previsto dalla convenzione che regola i rapporti tra Comune e Provincia, in assenza di convenzione, l'Ente proprietario dell'area di sedime è competente al fine della gestione dell'istanza.

5. Nel caso di realizzazione di nuove rotatorie l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere all'affidamento in adozione delle stesse a seguito di redazione di apposito **bando pubblico**, da parte dell'Ufficio Verde e Arredo Urbano.

Art. 11 - Caratteristiche dei cartelli di adozione

1. Conformemente a quanto previsto dall'art. 6 del *Regolamento Comunale per la Tutela del Verde Urbano* e dall'art.30 delle *Norme Tecniche di Attuazione del Piano Generale della Pubblicità e delle Pubbliche Affissioni*, ciascun affidatario, a fronte della realizzazione e manutenzione del verde stradale, ha la possibilità a titolo gratuito di posizionare all'interno dell'area adottata, uno o più cartelli di adozione, secondo quanto di seguito specificato.

2. I cartelli di adozione devono essere realizzati in conformità alle **schede tecniche** allegate al presente disciplinare sotto le lettere A e B.

3. Nel cartello di adozione, oltre alla scritta *SPAZO ADOTTATO DA*, deve essere inserita esclusivamente la denominazione del soggetto affidatario, con eventuale logo; è vietato rappresentare pubblicità di altre aziende, imprese, ditte, ecc. pena la decadenza immediata del contratto senza che l'affidatario possa avanzare pretese risarcitorie. I cartelli non possono contenere frecce direzionali, né indirizzi o recapiti di alcun tipo, ad eccezione della località in cui è ubicata la sede della ditta. Fatte salvo le suddette prescrizioni i bozzetti dei cartelli devono essere comunque sottoposti all'approvazione del Responsabile dell'Ufficio Verde Arredo Urbano.

4. La collocazione dei cartelli di adozione non deve ostacolare la visibilità della segnaletica stradale e non creare confusione o interferenze all'utente della strada.

5. I cartelli di adozione non conformi a quanto stabilito dal presente disciplinare sono rimossi con onere a carico del trasgressore.

6. Nelle rotatorie e nelle aree spartitraffico, i cartelli di adozione devono essere posizionati parallelamente all'asse stradale e collocati nel cono della rotatoria che non interseca le strade che affluiscono alla stessa. Il numero, le dimensioni e la posizione dei cartelli vengono stabiliti di volta in volta in relazione al diametro della rotatoria ed alle caratteristiche del luogo, previa acquisizione di parere della Polizia Municipale

7. Nelle aree spartitraffico i cartelli devono essere posizionati ad intervalli regolari, uno ogni due lampioni oppure, in assenza di essi, uno ogni 50 ml ; in ogni caso deve essere garantita la distanza minima di 20 ml dagli incroci stradali. L'altezza fuori terra dei cartelli verrà indicata dall'Ufficio Verde e Arredo Urbano.

8. In via generale:

- per le rotatorie all'interno del centro storico, sul litorale, oppure aventi diametro inferiore o pari a 15 ml, devono essere utilizzati i pannelli di dimensione cm 70 x 35.
- per le rotatorie esterne al centro storico ed aventi diametro superiore a 15 ml possono essere utilizzati pannelli di dimensione cm 100 x 50.

9. Nella scelta dei colori è vietato l'impiego della gradazione di rosso e della gradazione di azzurro impiegate per la segnaletica stradale.

10. Devono essere evitate in ogni caso interferenze con la segnaletica e con l'illuminazione stradale, nonché mantenute tutte le condizioni di visibilità atte a garantire la sicurezza della circolazione veicolare. Ai fini della sicurezza stradale è fatto divieto l'installazione di qualsivoglia illuminazione dei suddetti cartelli.

11. I cartelli devono essere collocati ad una distanza compresa tra un metro ed un metro e mezzo dal bordo esterno della porzione inerbata della rotatoria, avere struttura portante in scatolare sagomato con spigoli arrotondati e bordi non taglienti, fissati nel terreno, per una profondità di ancoraggio adeguata alle dimensioni del pannello utilizzato. I cartelli di adozione possono essere posizionati nella parte centrale della rotatoria solo nel caso in cui la loro collocazione ai bordi della rotatoria impedisca di valorizzare adeguatamente il particolare pregio dell'arredo.

12. Il numero dei cartelli deve essere uguale o inferiore al numero di strade principali che affluiscono all'incrocio.

13. Le spese di realizzazione dei cartelli di adozione sono a totale carico dell'adottante.

14. I cartelli di adozione sono esonerati dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità come previsto dal Regolamento Comunale.

Art. 12 - Interventi minimi di manutenzione

1. Il soggetto affidatario è responsabile anche della manutenzione e riparazione del cordolo perimetrale delimitante l'area verde adottata.

2. Il soggetto affidatario ha l'obbligo della fornitura, posa in opera e manutenzione di essenze arboree, floreali ed arbustive, la cui altezza massima, rispetto al piano della viabilità, sarà indicata nell'elaborato progettuale; ha inoltre l'obbligo di effettuare una continua manutenzione tale da garantire il decoro degli spazi adibiti a verde.

3. L'adozione deve prevedere una **quantità minima di interventi** così come previsto dall'art. 3, comma 2:

4. E' comunque facoltà del Responsabile dell'Ufficio Verde Arredo Urbano provvedere, a suo insindacabile giudizio, all'eventuale elaborazione e consegna all'adottante di un calendario di interventi di manutenzione a cui l'affidatario dovrà attenersi, da allegare alla *Convenzione*.

PARTE III DISPOSIZIONI GENERALI

| Art. 13 – Controlli

1. Il Comune, a mezzo dell'Ufficio Verde e Arredo Urbano, si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi per verificare lo stato di conservazione e manutenzione delle aree verdi assegnate in adozione richiedendo, se del caso, l'esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione dalla *Convenzione*, della documentazione tecnica e del presente Disciplinare.

2. Qualora l'area affidata non risulti mantenuta nel rispetto di quanto previsto dalla *Convenzione*, il Responsabile dell'Ufficio Verde Arredo Urbano comunica al soggetto adottante di adempiere a quanto ritenuto necessario nel termine di 10 giorni, trascorsi i quali, il Comune può revocare l'adozione e intraprendere azione di rivalsa sulla polizza fidejussoria, di cui all'art.5, comma 3, lettera g, presentata a garanzia.

3. Il Comune, in presenza di danni che richiedano provvedimenti gravi, può revocare l'adozione rimanendo comunque salva la facoltà di esigere la riparazione del danno.

Art.14 - Contenzioso e Foro competente

1. Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e responsabilità derivante dall'adozione, sempre che non comporti decadenza della stessa, viene definita in via conciliativa tra le parti.

2. In caso di mancata conciliazione, il Foro competente è quello di Pisa.

PARTE IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 - Rinvio ad altre norme

1. Per quanto non espressamente citato nel presente Disciplinare si fa riferimento alle norme vigenti e, in particolare, al Codice Civile, al Codice della Strada e suo Regolamento di Attuazione.

Art. 16 - Entrata in vigore

1. Il presente Disciplinare abroga il Disciplinare previgente ed entra in vigore il primo giorno successivo all'esecutività della deliberazione Dirigenziale.